



REGOLAMENTO COLLEGIO DOCENTI

Premessa

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico ed è composto da tutto il personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto nel momento dello svolgimento di ciascuna riunione. Si riunisce in via ordinaria secondo il Piano Annuale delle Attività concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

La partecipazione alle sedute del Collegio dei docenti è adempimento obbligatorio per tutti i docenti in servizio nell'ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL e costituisce adempimento prioritario rispetto ad ogni altra eventuale attività.

Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di sue articolazioni quali dipartimenti o commissioni.

Finalità e compiti del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è chiamato ad assolvere la primaria funzione didattico-educativo-formativa. Esso è garanzia di decisionalità unitaria e di espressione collettiva, in quanto le sue scelte sono il risultato di un lavoro collegiale che ha come scopo la programmazione e la verifica dei risultati, nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni singolo docente ed in ossequio alla trasparenza di ogni atto ufficiale.
2. In osservanza delle norme in materia di autonomia didattico-organizzativa, di ricerca/sperimentazione/sviluppo e nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita a ciascun insegnante, il Collegio dei Docenti ha le seguenti competenze:
 - a. ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto;
 - b. elabora il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) sulla base degli indirizzi organizzativi e amministrativi definiti dal Dirigente Scolastico;
 - c. delibera, ai fini della valutazione degli alunni, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
 - d. nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, cura la programmazione dell'azione educativa adeguando i programmi d'insegnamento alle specifiche esigenze ambientali, anche al fine di favorire il coordinamento interdisciplinare;
 - e. formula proposte al Dirigente Scolastico per l'individuazione di criteri per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti alle classi, la formulazione dell'orario delle lezioni;
 - f. delibera sulle iniziative di recupero-consolidamento-potenziamento, sostegno, continuità e orientamento scolastico;
 - g. sentiti i Consigli di classe, provvede all'adozione dei libri di testo in considerazione dei tetti di spesa previsti;
 - h. adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione;
 - i. elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
 - j. programma e attua iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili, per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento e con bisogni educativi speciali;
 - k. avanza proposte al Dirigente Scolastico in merito al Piano Annuale delle Attività;

- l. propone al Consiglio d'Istituto modalità e criteri per ottimizzare i rapporti con famiglie e studenti;
 - m. definisce i criteri per la individuazione delle figure professionali chiamate a svolgere funzioni strumentali;
 - n. promuove e delibera il Piano Annuale di aggiornamento e formazione dei docenti;
 - o. si pronuncia su ogni altro argomento di sua competenza come da d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni.
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni, il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di classe, dei Dipartimenti e di eventuali Commissioni.
 4. Fatti salvi i diritti della libertà didattica sanciti dalla Costituzione e previsti dalle norme, le deliberazioni del Collegio dei Docenti vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.

Funzionamento del Collegio dei Docenti

1. La convocazione è disposta dal Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di preavviso rispetto alla data fissata mediante affissione all'albo, avviso con circolare notificata nell'area riservata del sito istituzionale. Solo in caso di improrogabile, motivata ed urgente necessità, è possibile convocare il Collegio anche con un preavviso di sole 24 ore.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, il luogo, l'ora d'inizio e l'ora di fine della seduta, la data di aggiornamento da utilizzarsi nel caso non si riescano ad esaurire i punti all'ordine del giorno. L'aggiornamento della seduta può avvenire una sola volta.
3. Il Collegio dei Docenti è autoconvocato quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. In caso di autoconvocazione, la riunione deve avere luogo entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, entro tre giorni in caso di urgenza. Nel corso di detta riunione, viene discusso prioritariamente l'ordine del giorno proposto dai richiedenti.
4. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
5. La convocazione dev'essere effettuata mediante avviso e pubblicazione sul sito WEB dell'Istituto.
6. Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza, da uno dei Collaboratori appositamente delegato.
7. Il Dirigente Scolastico:
 - garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del collegio dei docenti;
 - riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente;
 - ha la facoltà di chiudere gli interventi qualora esulino dall'odg o superino la durata indicata;
 - garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito;
 - garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
 - sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede;
 - sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l'ordinato svolgimento.
8. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto.
9. Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, registra le presenze mediante appello nominale o firme di presenza e, al termine della stessa, può procedere al contrappello.
10. La mancata partecipazione del docente è ritenuta assenza ingiustificata qualora, nelle 24 ore successive alla seduta, non si produca documentazione della giustificazione mediante autocertificazione o, per motivi di salute, certificazione medica.
11. Il Collegio dei Docenti termina quando sono esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno oppure alla scadenza prevista nell'avviso di convocazione. All'ora della scadenza prevista, si dichiara chiusa o sospesa la trattazione dell'argomento in corso e il Collegio viene riconvocato in altra data. Il Presidente, tuttavia, ha facoltà di chiedere che l'adunanza prosegua oltre il tempo indicato. Su questa richiesta del Presidente si decide immediatamente, a maggioranza, senza dibattito. In caso di voto contrario, la seduta termina immediatamente.

12. L'ordine del giorno viene predisposto dal Dirigente Scolastico tenendo conto del Piano Annuale delle attività, delle esigenze di servizio, di proposte scaturite dalle esigenze dei docenti, da richieste scritte avanzate da un quinto dei componenti del Collegio e dalle Commissioni nominate dal Collegio, secondo un criterio di priorità e d'importanza. È possibile inserire ulteriori argomenti in discussione, solo se inerenti a celebrazioni, eventi di rilevante interesse o fatti avvenuti dopo la predisposizione dell'o.d.g. del Collegio e solo con l'approvazione di almeno la metà più uno dei presenti.
13. Tutti gli argomenti sottoposti a deliberazione hanno priorità sugli argomenti di carattere informativo. Il Presidente ha facoltà di inserire, in calce all'ordine del giorno, l'argomento "Comunicazioni del Dirigente Scolastico" per fornire informazioni e delucidazioni. Non trattandosi di argomento sottoposto a delibera, le comunicazioni del Dirigente Scolastico sono subordinate a tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni, è data facoltà ai docenti intervenire esclusivamente con domande di chiarimento e proposte migliorative o venga espressamente richiesto ai docenti di esprimere pareri sulle tematiche affrontate.
14. Tali comunicazioni, nel caso prevedano scadenze o adempimenti formali, costituiscono, per tutti i presenti, regolare notifica e possono sostituire comunicazioni scritte.
15. L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Collegio dei Docenti non può deliberare su argomenti diversi da quelli iscritti, tranne nel caso di cui al precedente c. 8. Con approvazione a maggioranza dei presenti, il Collegio, prima di cominciare l'esame dell'ordine del giorno o, in caso di necessità, durante il prosieguo dei lavori, può deliberare un diverso ordine di trattazione.
16. L'ordine del giorno può essere integrato su richiesta scritta di almeno un quinto della totalità dei componenti: la richiesta d'integrazione dell'ordine del giorno deve pervenire al Dirigente Scolastico almeno tre giorni prima della data stabilita per il Collegio. Il Dirigente Scolastico dovrà dare comunicazione dell'integrazione dell'ordine del giorno almeno un giorno prima del Collegio.
17. Dalla data dell'avviso di comunicazione dovranno essere disponibili in segreteria copie di eventuali allegati e note esplicative al fine di garantire un'attenta valutazione da parte dei docenti.

Discussione e deliberazione

1. La discussione dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno può essere preceduta da una relazione introduttiva del Presidente oppure di un docente designato relatore dell'argomento in questione, ovvero di un componente del Collegio dei Docenti nel caso di autoconvocazione.
2. Al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione, ogni intervento relativo ad un singolo punto all'ordine del giorno non può, di norma, superare i cinque minuti. Ogni componente dell'assemblea è tenuto a rispettare i tempi prefissati; in caso contrario, il Presidente, dopo un richiamo, ha facoltà di togliere la parola.
3. Sugli argomenti compresi nell'ordine del giorno, i docenti si iscrivono a parlare durante la seduta. Il Presidente, nel concedere la parola, segue l'ordine delle iscrizioni. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.
4. Tutti i membri del Collegio, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto ad intervenire sugli argomenti in discussione senza essere interrotti e per il tempo strettamente necessario.
5. Su uno stesso punto, a ciascun membro del Collegio, è consentito, di norma, un solo intervento, oltre all'eventuale dichiarazione di voto. Ogni intervenuto ha diritto di replica prima della chiusura del punto per un tempo non superiore ai tre minuti.
6. Durante la seduta è richiesto un comportamento che consenta a tutti un'attiva partecipazione ai lavori, senza atteggiamenti lesivi:
 - a. della dignità umana e professionale di ciascun componente,
 - b. del rispetto del Collegio,
 - c. del rispetto delle competenze.
7. In qualunque momento è permesso ai membri del Collegio di chiedere la parola per un richiamo al presente regolamento.
8. La deliberazione è l'atto tipico dell'espressione della volontà del Collegio dei Docenti. Esso è perfezionato col voto dopo le fasi della proposta e della discussione.

9. Di norma la deliberazione è immediatamente esecutiva dopo il voto del Collegio dei Docenti e non a seguito dell'approvazione del verbale della seduta nella quale è stato espresso il voto.
10. Al termine del voto su una proposta di delibera non è più possibile intervenire su di essa per alcun motivo.
11. Le delibere del collegio dei docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell'Istituto.
12. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando sono esauriti gli interventi.
13. Ciascun membro del Collegio dei Docenti, prima della votazione, può esporre i motivi della sua espressione di voto per un tempo non superiore a cinque minuti. Ogni dichiarazione di voto (favorevole, contrario, astenuto) può essere riportata integralmente nel verbale della seduta su richiesta esplicita del dichiarante.
14. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire.
15. Le proposte di deliberazione sottoposte al voto del Collegio dei Docenti sono approvate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi, salvo che le disposizioni di legge o del presente regolamento prescrivano diversamente.
16. Ai fini del computo della maggioranza non si considerano le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.
17. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Qualsiasi membro del Collegio dei Docenti può chiedere che la sua espressione di voto sia verbalizzata.
18. Una delibera è da considerarsi approvata quando riporta i voti a favore pari o superiori alla metà più uno del totale di coloro che hanno concretamente e validamente espresso il voto (positivo o negativo), esclusi gli astenuti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
19. Il Presidente, per la sua funzione di garante delle norme, decide sull'ammissibilità di una delibera. In caso di non ammissibilità perché in contrasto con le leggi dello Stato o con le materie di competenza del Collegio previste dal d.lgs. n. 297/1994 e successive modificazioni, egli procederà all'esclusione della proposta, trascrivendo il fatto sul verbale e riportando la motivazione dell'avvenuta esclusione.
20. Conclusa la votazione, il Presidente ne proclama l'esito.
21. Qualora si verificassero delle irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o su segnalazione di un qualsiasi membro del Collegio, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta. Tale procedura sarà verbalizzata dal segretario con l'indicazione della motivazione dell'annullamento dell'operazione di voto.
22. Si ricorre alla votazione a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna, per delibere riguardanti le persone. A tal fine, il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto formato da tre docenti. Il numero massimo di preferenze esprimibili è pari ad una, se le persone da eleggere sono fino a tre, a due se sono fino a sei, tre negli altri casi. A parità di voti, è eletto il candidato più anziano di età.
23. Per le votazioni a scrutinio segreto è necessaria la maggioranza dei voti validamente espressi, non considerando i voti nulli e le schede bianche.
24. Nel caso di due proposte fra loro alternative, si segue la procedura prevista per il ballottaggio, che consiste nel votare le due proposte singolarmente considerate. Viene approvata quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti.
25. Se le proposte contrapposte sono più di due, si procede ad una prima votazione di ciascuna proposta solo per la determinazione dei voti favorevoli alle singole proposte. Le due proposte che hanno ottenuto più voti passano quindi al ballottaggio.
26. Il Dirigente Scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal collegio, provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali.

Il verbale

1. Di ogni seduta del Collegio dei Docenti viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate, il processo verbale. La redazione avviene a cura del segretario verbalizzante, designato dal Presidente nel corso della prima riunione. In caso di assenza del segretario designato, il Presidente

nomina un sostituto all'inizio della seduta. Chi svolge le funzioni di segretario assume la qualifica di pubblico ufficiale ed ha la responsabilità di redigere un atto pubblico destinato, per legge, ad avere efficacia probatoria privilegiata relativamente alla provenienza di chi l'ha formato ed all'esistenza degli atti o fatti in esso attestati.

2. La redazione del verbale deve dare conto della legalità della seduta indicando: data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi degli assenti giustificati o meno. In esso sono registrati anche le proposte e gli interventi e sono contenute le deliberazioni. La redazione del verbale ha un carattere sintetico. Al verbale deve essere allegato, quale parte integrante e sostanziale, ogni eventuale documento richiamato nel medesimo. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
3. Per ogni deliberazione si dà conto dell'esito della votazione comprensiva di: numero di presenti, numero di votanti, esito della votazione avvenuta "all'unanimità" ovvero "a maggioranza" indicando, in questo caso, il numero di voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli, nonché il tipo di votazione eseguito.
4. Ogni docente può richiedere che il proprio intervento sia messo a verbale, producendo il testo della sua dichiarazione o dettandola direttamente al segretario verbalizzante.
5. Sono pubblicate all'albo/sito web dell'Istituto scolastico le copie delle delibere del Collegio dei Docenti e le lettere di convocazione di quest'ultimo (con l'ordine del giorno e la data e l'ora della riunione). Non sono pubblicati all'albo o nella parte pubblica del sito web i verbali delle sedute. La pubblicazione delle convocazioni e delle delibere sul sito web ufficiale della scuola equivale alla pubblicazione all'albo. Tutti gli atti del Collegio dei Docenti devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.GA), a disposizione dei membri del Collegio stesso.
6. Hanno diritto ad accedere agli atti e ad averne copia solo i componenti del Collegio. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente. La copia verrà rilasciata dopo versamento dei diritti di segreteria, pari ad euro 0.40 per foglio riprodotto, sul c.c.p. dell'Istituto.
7. Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente, possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, presentano richiesta al Dirigente Scolastico. L'accesso agli atti, nell'ambito della normativa vigente, è disciplinato secondo il [Regolamento in materia di accesso civico ai dati e ai documenti](#) che è allegato al presente documento e ne costituisce parte integrante.
8. I membri del Collegio dei Docenti non possono consegnare atti della riunione consiliare a persone che non hanno diritto di accedere ad essi.
9. Si omette la lettura del verbale del Collegio dei Docenti precedente in quanto esso è pubblicato e a disposizione di ciascun componente nell'area riservata del sito istituzionale.
10. L'atto di approvazione del verbale ha valore confermativo del documento prodotto. La bozza del verbale da approvare viene messa a disposizione dei docenti almeno due giorni prima della data fissata per la successiva riunione del collegio, al fine di consentire la richiesta, in forma scritta, di eventuali rettifiche o aggiunte al documento o dichiarazioni che saranno riportate nel verbale successivo.
11. Sui processi verbali non è concessa la parola, salvo che per le richieste di cui al comma precedente. Essi sono approvati per alzata di mano e qualsiasi membro del Collegio dei Docenti può richiedere che la sua espressione di voto sia verbalizzata.
12. Anche in caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le delibere assunte dal collegio costituiscono atti esecutivi definitivi avverso i quali è previsto il ricorso al tribunale amministrativo nei tempi e modi previsti dalla legislazione vigente.